

GL 9HQHUGu PDUJR

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri</b>				
33	Italia Oggi	19/03/2021	<i>INCENTIVI STABILI PER IL 4.0</i>	3
33	Italia Oggi	19/03/2021	<i>INGEGNERI SEMPRE PIU' IN ROSA</i>	4
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	19/03/2021	<i>SISMABONUS ACQUISTI, CLAUSOLE AD HOC PER IL ROGITO (A.Busani/G.Mannella)</i>	5
34	Italia Oggi	19/03/2021	<i>APPALTI, DIFFIDA CON SCADENZA (D.Cirioli)</i>	8
38	Italia Oggi	19/03/2021	<i>I CRITERI AMBIENTALI MINIMI SONO ELEMENTI DELL'OFFERTA</i>	9
<b>Rubrica Information and communication technology (ICT)</b>				
27	Il Sole 24 Ore	19/03/2021	<i>RETE UNICA, COLAO IN PRESSING "ALLO STUDIO ANCHE UN PIANO B" (C.Fotina)</i>	10
<b>Rubrica Lavoro</b>				
2	Il Sole 24 Ore	19/03/2021	<i>PERSI 660MILA CONTRATTI NEL 2020, IN GRAN PARTE A TEMPO DETERMINATO (C.Tucci)</i>	12
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	19/03/2021	<i>DECRETO SOSTEGNI, L'ASSEGNO COPRIRA' AL MASSIMO IL 5% DELLE PERDITE ANNUE (M.Mobili/G.Trovati)</i>	14
33	Italia Oggi	19/03/2021	<i>MALATTIA, I SOLDI CI SONO (S.Dalessio)</i>	17
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
11	Il Sole 24 Ore	19/03/2021	<i>PLEBISCITO SU 110% E PA DIGITALE NEI PARERI PER IL RECOVERY (C.Dominelli/G.Santini)</i>	18
1	Italia Oggi	19/03/2021	<i>COVID, SOSTEGNI PIU' GENEROSI (C.Bartelli)</i>	20
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
37	Il Sole 24 Ore	19/03/2021	<i>LA SELEZIONE DEI MIGLIORI NELLA PA INIZIA DA COMMISSARI COMPETENTI E DI VALORE (V.Luciana)</i>	22

EVENTO CNI-CNPI

**Incentivi  
 stabili  
 per il 4.0**

Incentivi stabili nel tempo, valorizzazione delle competenze professionali e firma digitale: sono le tre proposte dei periti industriali per rafforzare l'impianto degli obiettivi del programma transizione 4.0 e supportarne l'effettiva realizzabilità. Proposte presentate oggi dalla categoria e consegnate a tutti i relatori (istituzioni, professioni e mondo imprenditoriale) intervenuti alla webconferenza «Da industria 4.0 a transizione 4.0: il ruolo dei professionisti nella trasformazione digitale delle imprese», organizzata dal Consiglio nazionale Periti Industriali (Cnpi) e dal Consiglio nazionale Ingegneri (Cni) con l'obiettivo di fare il punto sulle ultime novità legislative in materia, sui principali incentivi a disposizione delle imprese che innovano e sull'attività chiave dei professionisti chiamati a certificare la trasformazione digitale. «Come professionisti», le parole di Giovanni Esposito presidente del Cnpi, «abbiamo il compito spingere le pmi italiane verso una logica di efficienza, interconnessione e sicurezza».

© Riproduzione riservata




**ISCRITTI**  
*Ingegneri  
 sempre più  
 in rosa*

Aumenta la componente femminile dell'albo degli ingegneri. Nel 2021, il 16,1% degli iscritti è rappresentato da donne, contro il 15,7% del 2020. In generale, crescono gli ingegneri in Italia; quest'anno, gli iscritti hanno quasi raggiunto quota 244mila (243.940 per la precisione), circa un migliaio in più rispetto al 2020. Sempre rispetto a un anno fa, le iscrizioni sono aumentate del 17,1%, mentre le cancellazioni sono cresciute del 15,8%. Il saldo è perciò positivo: 1190 iscritti in più. Il risvolto della medaglia sta nel fatto che l'abilitazione professionale si rivela un'opzione considerata da una quota ridotta di laureati (meno del 30%). E quanto emerge dalla consueta analisi resa nota dal centro studi del Consiglio nazionale ingegneri. Andamento in crescita, come detto, per la componente femminile: «proprio l'incremento di donne ingegnere iscritte all'albo (+1.200)», si legge nella nota diffusa ieri dal Cni, «consente al numero complessivo di iscritti di confermare il trend positivo». Non altrettanto buono il dato sul ricambio generazionale. Gli under 40, infatti, passano dal 25,1% del 2020 al 24,2%. Per contro, gli over 65 aumentano dal 15 al 15,6%. Sono ben 36 gli ingegneri che hanno raggiunto i 100 anni di età, fanno sapere dal Cni. Sempre in tema di ricambio generazionale, la quota di iscritti under 40 si riduce infatti progressivamente e a inizio 2021 è pari al 24,2%, a fronte del 25,1% del 2020 e del 26,5% del 2019), mentre, di converso, aumenta quella degli ingegneri con età superiore ai 65 anni (15,6% contro il 15% del 2020). Tra questi, 36 ingegneri (nel 2020 erano 28) hanno raggiunto o addirittura superato la soglia dei 100 anni di età (o lo faranno entro

l'anno). «Il fatto che aumenti il numero degli iscritti al nostro albo», afferma Armando Zambano, presidente Cni, «è sicuramente un fatto positivo. Certo, se riuscissimo a convincere tutti coloro che fanno l'esame di abilitazione all'esercizio della professione che l'albo è una cosa davvero utile, l'incremento degli iscritti sarebbe ancora più consistente».

© Riproduzione riservata





AGEVOLAZIONI

**Sismabonus acquisti, clausole ad hoc per il rogito**

**Busani e Mannella** a pag. 38

# Sismabonus acquisti su case e immobili per attività produttive

Se l'acquirente è una persona fisica l'atto deve avvenire entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori e in ogni caso entro il 30 giugno 2022

**Angelo Busani  
Giuseppe Ottavio Mannella**

Con il "super sismabonus acquisti" si può comprare casa (o altra tipologia di edificio) beneficiando di un "contributo" che può arrivare fino a 96mila euro e che lo Stato eroga a fondo perduto mediante l'attribuzione gratuita di un credito d'imposta all'acquirente, il quale può cederlo al venditore imputandolo al prezzo dovuto per l'acquisto.

Si tratta di un notevolissimo vantaggio, reso possibile dall'articolo 1'6, comma 1 septies, Dl 63/2013 (come da ultimo modificato dalla legge 178/2020, recante il bilancio dello Stato), al ricorrere dei seguenti presupposti (e a patto di compiere tutte le prescritte formalità burocratiche, numerose e complesse):

- un'impresa di costruzione o ristrutturazione, in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 (come definite dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), esegua un intervento antisismico il quale determini la riduzione del rischio sismico di una o di due classi;

- l'intervento sia effettuato mediante demolizione e ricostruzione di un intero edificio, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano;
- l'impresa provveda, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all'alienazione a titolo oneroso dell'edificio o di sue porzioni.

## Gli effetti del rogito

Al ricorrere di questi presupposti

l'effettuazione del rogito notarile di compravendita provoca dunque questi effetti (a meno che l'impresa venditrice non si riservi il diritto di effettuare la detrazione):

a) all'acquirente diverso dalla persona fisica spetta una detrazione di imposta (con il massimo di 96mila euro):

- pari al 75% del prezzo di vendita (in caso di miglioramento di una classe del rischio sismico);

- pari all'85% del prezzo di vendita (nel caso di miglioramento di due classi del rischio sismico);

b) all'acquirente persona fisica la detrazione spetta in misura pari al 110% del prezzo di acquisto (in questo caso non ha rilevanza se il rischio sismico sia diminuito di una o due classi), sempre con il massimo di 96mila euro.

La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo (quattro rate per le spese sostenute nel 2022). Tuttavia, il beneficiario di questa agevolazione può optare, in luogo di effettuare la detrazione, per la sua trasformazione in credito d'imposta al fine di cederlo all'impresa che ha effettuato i lavori.

In quest'ultima ipotesi, si verifica il cosiddetto "sconto in fattura", vale a dire che, a seconda dei casi, il prezzo dell'immobile oggetto di acquisto viene "pagato", in tutto o in parte, con questa cessione del credito che l'acquirente ha acquisito mediante la stipula del contratto di compravendita. In sostanza (ipotizzando un acquirente persona fisica):

- se il prezzo (Iva compresa) è, per esempio, di 80mila euro, il venditore ottiene il saldo totale del prezzo mediante la cessione del credito che l'acquirente effettua nel contesto

stesso del contratto di compravendita (e l'acquirente non sborsa neanche un euro);

- se il prezzo è, per esempio, di 150mila euro, l'acquirente paga il venditore cedendogli il credito di 96mila euro e, per il resto, salda mediante un versamento in denaro (di 54mila euro).

## I termini

Quanto ai termini da rispettare per usufruire del beneficio in questione (il rogito va comunque fatto entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori), ecco cosa accade a causa di un complicato intreccio di norme:

- per l'acquirente della casa antisismica che sia persona fisica sicuramente l'atto di compravendita può essere stipulato entro il 30 giugno 2022 (in tal senso la risposta a interpellato dell'Agenzia delle Entrate 80 del 3 febbraio 2021);

- qualora l'acquirente sia un soggetto che esercita attività d'impresa (e che quindi, come tale, non ha diritto di accedere al superbonus) il termine per la stipulazione dell'atto dovrebbe essere stabilito al 31 dicembre 2021.

Il "super-sismabonus acquisti" è utilizzabile qualunque sia la natura dell'edificio demolito e dell'edificio risultante dalla ricostruzione: pertanto, il beneficio è applicabile sia all'acquisto di abitazioni (senza distinguere tra abitazione principale e secondaria del contribuente) sia agli immobili utilizzati per "attività produttive", cioè quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Clausola nel rogito per pagare con il credito

## Le regole

Il super sismabonus acquisti costringe a ripensare le modalità redazionali dei contratti di compravendita immobiliare, per dare conto, nel loro contesto, dei presupposti che legittimano la formazione del credito d'imposta in capo all'acquirente e delle modalità di pagamento del prezzo, anche (o solo) mediante la spendita di detto credito.

Anzitutto, occorre la menzione nel contratto del fatto che l'impresa venditrice non intende trattenere per sé il beneficio della detrazione e che, pertanto, viene consentito all'acquirente di avvalersene.

In secondo luogo occorre specificare che l'acquirente intende esercitare l'opzione per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e che intende utilizzare questo credito per il pagamento, in tutto o in parte, del prezzo.

Si tratta, poi, di redigere la clausola di regolamentazione delle modalità di pagamento del prezzo mediante spendita del credito d'imposta: al riguardo, occorre specificare la parte di prezzo che viene pagata mediante un versamento di denaro e la parte di prezzo che viene pagata cedendo al venditore il credito d'imposta derivante dal super-sismabonus acquisti.

Tecnicamente, quest'ultimo passaggio consiste in una «dazione in pagamento» (o datio in solutum), vale a dire l'estinzione dell'obbligazione di dare una somma di denaro mediante una cessione in natura (nel caso specifico, in quanto avente a oggetto un credito).

Più precisamente, si tratta di un credito che viene pattuito in cessione nel momento stesso in cui il contratto di compravendita si forma, in quanto il credito si origina per effetto del trasferimento immobiliare provocato dalla stipula del contratto di compravendita.

Questa cessione del credito incorporata in una clausola della compravendita non genera conseguenze fiscali: infatti, trattandosi della cessione di un credito d'imposta, essa beneficia dell'esenzione da registrazione disposta dall'articolo 5 della Tabella allegata al Dpr 131/1986 (il testo unico dell'imposta di registro) con riguardo agli atti «formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso di imposte e tasse» (risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018 e risposta a interpello n. 19 dell'8 gennaio 2021).

Sotto il profilo negoziale è opportuno (anche al fine dei finanziamenti richiesti al sistema bancario e garantiti con la cessione del credito alla banca mutuante) che le parti regolamentino l'effettuazione di tutti i passaggi che occorrono per il buon fine dell'operazione, vale a dire, ad esempio:


- l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute;
- la comunicazione dell'esercizio dell'opzione all'agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (da effettuarsi mediante l'apposito modello approvato dal direttore dell'agenzia delle Entrate n. 283847/2020).

— A. Bu.  
 — G. O. M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Norme & Tributi

## Il superbonus del 110% #50




# 811 milioni

**IL SALDO SUI CONTI PUBBLICI**  
In base a uno studio di Luiss e Openeconomics, nel decennio l'impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico sarebbe negativo per 811 milioni



**L'APPUNTAMENTO**

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus



*L'Ispektorato sui termini di decadenza per rivendicare crediti retributivi. Risarcimenti esclusi*

# Appalti, diffida con scadenza

## Azione possibile nei limiti della responsabilità solidale

DI DANIELE CIRIOLI

**S**i alla diffida per crediti retributivi maturati in appalti, anche oltre il termine di due anni dalla fine dei lavori (decadenza legale della «responsabilità solidale» tra committente e appaltatore) se il lavoratore, con un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, abbia impedito la decadenza legale. No alla diffida, invece, per crediti di natura risarcitoria, anche se di fonte retributiva, perché di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. A precisarlo è l'ispektorato nazionale del lavoro, nella nota prot. 441/2021.

L'Inl risponde su due questioni avanzate dall'Iil di Ancona, relative alla possibilità di adottare la «diffida accertativa per crediti patrimoniali», da parte degli ispektorati, nei seguenti casi:

- a) oltre il termine di operatività del c.d. regime di «responsabilità solidale» negli appalti;
- b) per crediti di natura ri-

I chiarimenti	
Regime di responsabilità solidale negli appalti	È possibile emettere la diffida anche oltre i due anni, se il lavoratore ha agito ed evitato lo spirare del termine di decadenza
Crediti di natura risarcitoria	No è possibile emettere la diffida

sarcitoria, nello specifico caso di un datore di lavoro che ha ridotto l'orario di lavoro (e quindi la retribuzione) al lavoratore.

Il regime di responsabilità solidale vincola il committente con l'appaltatore e i subappaltatori, nei casi di appalti di opere e/o servizi, al pagamento di retribuzioni e contributi dei lavoratori occupati nell'appalto. Disciplinato dal comma 2, dell'art. 29 del dlgs n. 276/2003, il regime ha durata fissata fino a due anni dopo la cessazione dell'appalto: fino ad allora, il lavoratore può chiamare in causa il committente, al posto dell'appaltatore/subappaltatore inadempienti, per soddisfare i propri

crediti retributivi e contributivi. La cassazione ha precisato che i regimi e i termini sono due. Il primo interessa il lavoratore, sia per i crediti retributivi che contributivi, e ha come termine due anni dopo la fine dell'appalto. Il secondo riguarda solo i contributi e gli enti previdenziali, che possono agire nel più lungo termine della decadenza ordinaria: cinque anni. Il quesito avanzato all'Inl chiede di sapere se è possibile adottare la diffida oltre due anni dall'appalto, nel caso in cui il lavoratore abbia impedito la decadenza legale con l'invio al committente di un atto stragiudiziale. L'Inl risponde affermativamente. Se la decadenza non c'è sta-

ta, l'ispektorato può emettere diffida se risultano rispettate anche le altre ordinarie condizioni di certezza, liquidità e esigibilità del credito.

Il secondo quesito chiede all'Inl di sapere se è possibile adottare la diffida sulle differenze retributive vantate dal lavoratore per la riduzione d'orario di lavoro unilateralmente disposta dal datore di lavoro (con conseguente decurtazione dello stipendio). In tal caso, spiega l'Inl, la differenza retributiva del lavoratore non è diretta conseguenza della prestazione lavorativa, ma di un (eventuale) inadempimento contrattuale del datore di lavoro (ex art. 1218 del codice civile), il quale, uni-

lateralmente e senza la necessaria forma scritta, ha ridotto l'orario di lavoro e la paga del dipendente. Il caso, pertanto, riguarda un tipo di crediti di natura risarcitoria, che esula dall'ordinario ambito di applicazione della diffida. In merito, la cassazione ha superato i precedenti orientamenti e affermato che, nell'ambito di un contratto di lavoro part-time, la trasformazione dell'orario di lavoro può derivare solo da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, non avendo valore probatorio il comportamento per facta concludentia (sentenza n. 1375/2018). Al contrario, nel caso di un contratto a tempo pieno, la modifica dell'orario di lavoro, per il quale non è prevista ex lege una forma scritta ad substantiam, può essere provato anche da comportamenti concludenti. Se è così, conclude l'Inl, è fuori dubbio che l'accertamento della rivendicazione economica del lavoratore è di esclusiva pertinenza di un giudice.

© Riproduzione riservata





**ESIGIBILI DALL'APPALTATORE AL CONTRATTO**

***I criteri ambientali minimi sono elementi dell'offerta***

**I** criteri ambientali minimi (Cam), in una gara di appalto pubblica, non vanno considerati in senso proprio come requisiti, né di partecipazione, né di esecuzione; costituiscono invece elementi essenziali dell'offerta, ossia di caratteristiche qualitative che la norma impone debbano essere possedute dalle cose oggetto di fornitura. Lo ha affermato il Tar Campania Napoli, sezione prima, con la sentenza dell'8 marzo 2021 n. 1529 relativamente all'applicazione dei criteri ambientali minimi ai prodotti oggetto di offerta.

**La precisazione del collegio partenopeo tende a** chiarire che i criteri ambientali minimi attengono direttamente al concorrente, sia in quanto operatore economico (cosiddetti requisiti generali), sia quale imprenditore del settore (requisiti speciali); i requisiti di esecuzione sono invece condizioni soggettive e oggettive dell'appaltatore, previsti per assicurare il puntuale adempimento di obbligazioni inerenti al contratto pubblico per cui è stata indetta gara.

**Nella sentenza si spiega che i Cam sono esigibili** non in capo al concorrente, e quindi fin dal momento della gara, ma solo dall'appaltatore ed al momento della stipulazione del contratto. Per il Tar campano è soltanto l'appaltatore il soggetto deputato ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto l'esigenza di una verifica successiva alla conclusione della gara è ascrivibile ad esigenze di economia procedimentale, diversamente sarebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento prevedere un accertamento preventivo relativo a tutti i concorrenti, contrario anche al rispetto del principio di proporzionalità e di favor participationis.

**In altre parole, hanno detto i giudici, costituirebbe** un onere eccessivo imporre a chi è semplice concorrente il possesso di condizioni e requisiti che si rivelerebbero privi di concreta utilità in caso di mancata aggiudicazione. È quindi adeguato imporre al concorrente in fase di partecipazione il mero impegno all'acquisizione di mezzi e beni necessari per l'eventuale esecuzione del contratto rispondenti ai criteri ambientali minimi previsti dalla legge.

© Riproduzione riservata





























